



*Il Presidente della Giunta Regionale della Campania*  
*Commissario Straordinario del Governo*

ex art. 11 L. 887/84

6.

Il Comune competente, cui il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente con raccomandata A.R. l'avvenuta erogazione della indennità di espropriazione, ove si verifichi quanto previsto dall'art. 39 della legge 28/2/85, n.47, senza dar luogo a rimborso in favore del contravventore espropriato, verserà l'importo dell'oblazione all'Ente espropriante sino alla concorrenza dell'ammontare della indennità di esproprio indebitamente percepita dall'espropriato.

Questi avrà diritto al rimborso della sola eventuale eccedenza. I Concessionari, ai fini del rimborso delle indennità erogate a norma del 1° comma del presente punto, in aggiunta alla documentazione prevista dal successivo punto 4, dovranno trasmettere la certificazione comprovante l'avvenuta presentazione al Comune dell'istanza di sanatoria e comprovante altresì l'avvenuto pagamento dell'intero oblazione.

- 2.8- I concessionari, qualora venga accertata la presenza di livelli gravanti i fondi da espropriare, ove non si possa procedere in tempi brevi all'affrancazione, provvedono, in assenza delle opposizioni di cui al successivo punto 3.4, a corrispondere al livellario la somma dovuta per indennità principale, diminuita del doppio della somma risultante dalla capitalizzazione per l'affranco del 1° livello.

L'importo suddetto, non corrisposto al livellario, va depositato, come parte dell'indennità di espropriazione per conto di chi spetta, alla Cassa Depositi e Prestiti.

Al momento della sottoscrizione dell'atto di quietanza, il livellario rilascia un'apposita dichiarazione con la quale, nonostante il detto deposito di parte dell'indennità, assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, compreso il diritto del beneficiario per l'ipotesi in cui la somma depositata non risultasse comunque sufficiente.

La sottoscrizione stessa viene autenticata con l'intervento del notaio e le spese relative, nonché le tasse ed imposte conseguenziali, ove dovute, fanno carico al concedente. L'acquisto del bene avviene a mezzo di decreto di espropriazione.

./.



g  
H



*Il Presidente della Giunta Regionale della Campania*  
*Commissario Straordinario del Governo*

ex art. 11 L. 887/84

7.

2.9- Ai proprietari dei fondi da asservire per la realizzazione di elettrodotti, va liquidata, secondo la procedura e le modalità di cui ai punti precedenti, una indennità pari al 25% di quella che sarebbe spettata in caso di ablazione della proprietà, limitatamente all'area su cui si proiettano i conduttori, per una larghezza - in sezione - pari a mt. 1.00.

Per le fasce laterali, misurate - in sezione - in mt. 12.00 per ciascun lato, va liquidato il 20% per colture arboree di altezza superiore ai mt.10.00, il 15% per frutteti specializzati e il 10% per tutte le altre colture.

Per le aree occupate da basamenti, cabine e simili, aumentate, se necessario, di una adeguata zona di rispetto, viene corrisposto il valore totale. Esse, cessato l'uso per il quale fu imposta la servitù, ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

Al proprietario, che concordi bonariamente - a mezzo di atto notarile - l'indennità di asservimento, viene corrisposta la maggiorazione del 50% dell'indennità.

Ai coltivatori dei fondi da assoggettare a servitù di elettrodotto va liquidato, secondo le procedure e le modalità di cui ai punti precedenti, a titolo di ristoro di ogni e qualsiasi pregiudizio derivante dalla realizzazione degli elettrodotti, un indennizzo pari al 25% della indennità aggiuntiva che sarebbe spettata in caso di ablazione della proprietà, limitatamente all'area su cui si proiettano i conduttori, per una larghezza, in sezione, pari a mt. 1.00. Per le fasce laterali, misurate, in sezione, in mt. 12.00 per ciascun lato, va liquidato il 20% per colture arboree di altezza superiore a mt. 10.00, il 15% per frutteti specializzati e il 10% per tutte le altre colture.

Per le aree occupate da basamenti, cabine e simili, aumentate, se necessario, di una adeguata zona di rispetto, viene corrisposto il valore totale.

Detto indennizzo, senza alcuna maggiorazione, viene corrisposto anche ai proprietari coltivatori diretti dei fondi asserviti, in aggiunta a quello previsto per i proprietari non coltivatori e di cui alla prima parte del presente punto.

./.



*Handwritten signature or initials.*



*Il Presidente della Giunta Regionale della Campania*  
*Commissario Straordinario del Governo*

ex art. 11 L. 887/84

8.

2.10 - Ai proprietari dei terreni che vengono gravati di servitù di altro tipo viene riconosciuta una quota percentuale dell' indennità che spetterebbe in caso di espropriazione del fondo, da stabilirsi, di volta in volta, in relazione alla conseguente diminuzione di valore del fondo stesso. E' riconosciuta la maggiorazione del 50% per cessione volontaria del diritto, da effettuarsi con atto notarile. Ai coltivatori dei fondi va liquidato, secondo le procedure e le modalità della presente ordinanza, a titolo di ristoro di ogni e qualsiasi pregiudizio derivante dall'asservimento, un indennizzo pari al 25% della indennità aggiuntiva che sarebbe spettata in caso di ablazione della proprietà.

Detto indennizzo, senza alcuna maggiorazione, è corrisposto anche ai proprietari coltivatori diretti dei fondi asserviti, in aggiunta a quello di cui al primo comma del presente punto 2.10.

2.11 - Le occupazioni temporanee necessarie per la realizzazione delle opere provvisorie, in tutti i casi in cui sia possibile la riduzione in pristino, vanno indennizzate, in favore del proprietario e del coltivatore, con 1/12 annuo della indennità di esproprio comprensiva della maggiorazione di cui al punto 2.1. Per i mesi o frazioni di mesi, l'indennità sarà pari ad 1/12 di quella annua. Nei casi di assoluta impossibilità della riduzione in pristino, in luogo delle indennità di cui al comma precedente, va riconosciuta, sia al proprietario che al coltivatore, la differenza fra il valore ricavato applicando i V.A.M. delle colture risultanti dal verbale di consistenza e quello ricavato applicando il V.A.M. dell'"in colto sterile", con la maggiorazione di cui al punto 2.1.

Detti valori agricoli medi vanno riferiti al momento della restituzione del fondo.

Per dette occupazioni temporanee, indipendentemente dalla possibilità della riduzione in pristino e dalla durata delle occupazioni stesse, va liquidato, in favore del coltivatore - sia esso proprietario o meno - in aggiunta a quanto già previsto dal primo comma del presente punto, a titolo di ristoro di ogni e qualsiasi pregiudizio derivante dall'occupazione, un indennizzo pari al 25% della indennità colonica che sarebbe spettata in caso di ablazione della proprietà.

Dette indennità, in quanto gravanti sul Concedente, vanno determi-

./. .

*Handwritten initials*





*Il Presidente della Giunta Regionale della Campania*  
*Commissario Straordinario del Governo*

ex art. 11 L. 887/84

9.

nate secondo le previsioni dei punti precedenti.

Per le occupazioni temporanee disposte per l'esecuzione di indagini finalizzate alla definizione dei progetti già approvati in via di massima, in favore dei soggetti interessati, vanno risarciti i danni eventualmente arrecati, così come risultanti dal raffronto tra i verbali di consistenza redatti all'atto dell'occupazione del fondo e al momento della sua restituzione.

L'onere di detto risarcimento, rientrando nelle spese di progettazione, grava sui Concessionari.

Ove, tuttavia, all'occupazione temporanea segua l'esproprio, non si corrisponde l'indennizzo di cui al comma precedente, in quanto assorbito dalla indennità espropriativa.

Le sottoscrizioni degli atti di quietanza rilasciati in relazione alle occupazioni temporanee vanno autenticate secondo le previsioni dell'articolo 20 della legge 4/1/1968, n. 15.

2.12 - Le occupazioni temporanee previste dagli artt. 64 e segg. Legge 25 giugno 1865, n. 2359, il cui onere è carico dei Concessionari, sono disciplinate dalla procedura seguente:

La domanda di autorizzazione all'occupazione temporanea dei beni prevista dall'art. 65 Legge 25/6/1865, n. 2359 viene notificata agli interessati dai Concessionari con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o nelle forme previste per la notificazione degli atti amministrativi, o processuali civili.

Trascorso il termine di 10 giorni dalla notificazione di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo, ove ritenga fondata la domanda di occupazione temporanea - provvede, senza ulteriori adempimenti, alla emissione del relativo decreto, già prima della determinazione e liquidazione dell'indennità, il cui onere grava sull'esecutore dell'opera.

Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo è notificato nelle forme di cui innanzi, in una con l'avviso dei giorni e dell'ora previsti per la presa di possesso dei beni, a cura dei Concessionari.

Trascorsi almeno 5 giorni dalla notificazione, i Concessionari procedono alla presa di possesso dei beni, con contestuale verbalizzazione dello stato di consistenza dei medesimi. In assenza del proprietario, il verbale di presa di possesso e quello dello stato di consistenza sono redatti alla presenza di due testimoni che non siano dipendenti dei



./.

*Handwritten initials*



*Il Presidente della Giunta Regionale della Campania*  
*Commissario Straordinario del Governo*

ex art. 11 L. 887/84

10.

Concessionari medesimi.

I Concessionari, entro 10 giorni dalla richiesta di indennizzo da parte degli aventi diritto, a fronte di idonea documentazione giustificativa, provvedono al pagamento dell'indennità offerta, ovvero al deposito dell'indennità non accettata, presso la Cassa Depositi e Prestiti competente per territorio, richiedendo, in tale ultimo caso, entro 10 giorni dall'avvenuto deposito, la stima di cui al comma seguente.

Trascorsi 60 giorni dalla notificazione del predetto decreto di occupazione, senza che sia stata avanzata richiesta di indennizzo, il Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo - previa notificazione ai proprietari interessati, dispone la stima degli immobili occupati sulla scorta dei verbali degli stati di consistenza. Detta stima viene effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale nella cui giurisdizione ricadono i beni occupati.

3 - STIME: COMPILAZIONE - APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE - ACCETTAZIONE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DEPOSITO INDENNITA' - RINUNZIA GIUDIZIO OPPOSIZIONE.

3.1 - Le stime sono redatte dal Concessionario entro 45 giorni dalla verbalizzazione degli stati di consistenza.

Esse vengono inviate all'U.T.E. competente per territorio, per l'approvazione e, per conoscenza, al Concedente.

3.2 - L'U.T.E. fa pervenire le proprie determinazioni al Concedente entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Nei successivi 15 giorni, il Concedente restituisce le schede di valutazione, così come approvate dall'U.T.E., al Concessionario.

3.3 - A cura del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo, l'elenco delle stime approvate viene pubblicato per affissione per giorni 15 naturali consecutivi all'Albo dei Comuni ove sono ubicati i cespiti oggetto del procedimento ablatorio.

3.4 - Qualsiasi atto introduttivo di giudizi va notificato anche ai Concessionari.

3.5 - Ciascun Concessionario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della

*SA*

./.

